



# Controlli di frontiera e diritti fondamentali alle frontiere terrestri esterne

**EDIZIONE  
TASCABILE**

Gli orientamenti presentano **dieci azioni da compiere e da non compiere** incentrate su cinque ambiti essenziali:

- trattare tutti con **dignità**;
- individuare e orientare le **persone vulnerabili**;
- rispettare la **base giuridica**, la **necessità** e la **proporzionalità** quando si fa ricorso alla **forza**;
- applicare **tutele quando si trattengono persone** alle frontiere; e
- rispettare le garanzie procedurali e **proteggere i dati personali**.

Nessuna disposizione dei presenti orientamenti limita o pregiudica le norme e le garanzie applicabili in materia di diritti fondamentali.

I presenti orientamenti sono destinati al personale addetto alla gestione delle frontiere negli Stati membri dell'Unione europea (UE) che lavora a livello operativo e mirano ad assisterli nell'attuare nel loro lavoro quotidiano, le tutele in materia di diritti fondamentali previste dal **codice frontiere Schengen [regolamento (UE) 2016/399]** e dal relativo diritto dell'UE.

# 1.

## TRATTARE OGNI PERSONA CON DIGNITÀ E IN MODO PROFESSIONALE E RISPETTOSO

### + 1.1.

#### **Acquisire familiarità con le espressioni di base**

nelle lingue più comuni delle persone che si avvicinano o attraversano la frontiera terrestre.

### + 1.2.

#### **Utilizzare strumenti di comunicazione di facile comprensione**

(opuscoli, manifesti o strumenti informatici) per informare i *Travellers* in merito alla natura e allo scopo delle verifiche di frontiera.

### + 1.3.

#### **Mettere a disposizione le informazioni su come presentare una denuncia**

e gli appositi moduli, comprese le versioni adattate per i minori, in luoghi visibili.

### + 1.4.

#### **Rispondere alle domande**

in modo concreto e garbato.

### + 1.5.

#### **Fornire il primo soccorso e indirizzare ai servizi medici adeguati le persone che necessitano di assistenza sanitaria urgente.**

Acquisire dimestichezza con le parti pertinenti dei **WHO International Health Regulations** (regolamenti sanitari internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, OMS) che si applicano alle frontiere (parte IV). Utilizzare i dispositivi di protezione forniti al personale e tenersi aggiornati sulle pertinenti raccomandazioni in materia di sanità pubblica.

### + 1.6.

#### **Essere sensibili**

all'età, al genere e alla cultura della persona.

### + 1.7.

#### **Limitare le interferenze con la vita privata della persona**

— ad esempio nel controllo degli effetti personali — a quanto necessario e proporzionato allo scopo e alla natura dei controlli di frontiera.

## + 1.8.

### **Prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili.**

Adeguare il proprio comportamento quando si interagisce con persone che potrebbero avere esigenze particolari (ad esempio minori, vittime della tratta di esseri umani o di altri reati violenti, donne incinte, persone affette da patologie, persone con disabilità ecc.). Tenere presente che alcune persone potrebbero avere subito dei traumi. In caso di dubbio, consultare lo **strumento dell'EASO per l'individuazione di persone con esigenze particolari.**

## + 1.9.

### **Informare le persone collocate nelle strutture di trattenimento presso i punti di ingresso o presso i commissariati di polizia in merito ai loro diritti e alla procedura ad esse applicabile.**

Provvedere a informarle tempestivamente, sia oralmente sia per iscritto, in una lingua a loro comprensibile. Leggere attentamente la **Factsheet on Immigration Detention** (scheda sul trattenimento dei migranti) del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) per conoscere le tutele e le condizioni materiali da rispettare.

## + 1.10.

### **Qualora possibile, lavorare in turni misti di personale maschile/femminile,**

poiché ciò può avere effetti benefici in termini di approccio alla questione di genere.

---

Fonti giuridiche pertinenti: *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, articolo 1; **codice frontiere Schengen**, considerando 7, articolo 2, paragrafo 21 e articolo 7; **regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea**, articolo 3, paragrafo 1, lettera a); **direttiva antitrattra**, considerando 3; **direttiva rimpatri**, articoli 15-17; **manuale Schengen**, pagg. 14, 16-17, 5.6 (per i controlli sui minori) e allegato VII.6 (regole speciali); *CEDU*, articolo 5, paragrafo 1, lettera f) e paragrafo 2; **norme CPT sul trattenimento dei migranti**; *WHO International Health Regulations*, parte IV; *CGUE, Zakaria (C-23/12)*, 17 gennaio 2013; **giurisprudenza della CEDU sulla privazione della libertà**

## 2.

# NON USARE LA FORZA E NON CONFISCARE I BENI A MENO CHE CIÒ NON SIA NECESSARIO, PROPORZIONATO E GIUSTIFICATO AI SENSI DEL DIRITTO NAZIONALE, DELL'UE E INTERNAZIONALE PER CONSEGUIRE UN OBIETTIVO LEGITTIMO

### + 2.1.

Tenere presente che l'uso della forza può assumere forme diverse,

tra cui l'uso delle mani e del corpo, l'uso di qualsiasi strumento di coercizione, l'uso di armi, comprese le armi da fuoco, l'uso di cani o attrezzature di servizio.

### + 2.2.


Compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere una situazione ricorrendo in primo luogo a mezzi non violenti,

anche mediante persuasione, negoziazione o mediazione.

### + 2.3.

Adottare tutte le misure necessarie

per ridurre al minimo il rischio di lesioni e danni.



## + 2.4.

**Seguire le norme sull'uso della forza e delle armi, in particolare i principi di necessità, proporzionalità e precauzione.**

Per l'uso di armi ed equipaggiamenti specifici, leggere attentamente gli orientamenti riportati nell'allegato V del **regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea** [regolamento (UE) 2019/1896] concernente le regole sull'uso della forza applicabili al personale statuario Frontex.

## + 2.5.

**Fornire informazioni sulla procedura da seguire alle persone che desiderano presentare una denuncia.**

Registrare le denunce ricevute secondo la procedura stabilita.

## + 2.6.

**Tenere traccia di tutti gli episodi in cui è stato fatto uso della forza e di tutti i beni confiscati, il motivo e la base giuridica della loro confisca**

(ad esempio prove in procedimenti penali, oggetti pericolosi o altri motivi) e l'ulteriore procedura applicata loro.

---

Fonti giuridiche pertinenti: *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, articoli 3 e 4 e articolo 17; **codice frontiere Schengen**, allegato II (registrazione delle informazioni); **regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea**, allegato V (formalmente applicabile solo al personale statuario Frontex); *CEDU*, articoli 2 e 3 e articolo 1 del protocollo n. 1 della *CEDU*, **giurisprudenza della CEDU sugli articoli 2 e 3 e sull'articolo 8**; *Nazioni Unite*, **Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials** (principi fondamentali sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge); **UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials** (codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari incaricati dell'applicazione della legge)

## 3.

# PRESTARE ATTENZIONE AI RISCHI PER I DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI VICINI

### + 3.1.

**Tenere presente che la condivisione di dati personali con paesi terzi è soggetta a rigorose limitazioni.**

Prima di condividerli, verificare di ottemperare a tutte le norme dell'UE e ai requisiti in materia di protezione dei rifugiati, come indicato nella politica in materia di protezione dei dati.

### + 3.2.

**Informarsi**

su come le autorità dei paesi terzi limitrofi trattano le persone che intercettano vicino alle frontiere esterne dell'UE.

### + 3.3.

**Se si è tenuti a comunicare informazioni operative ai paesi terzi limitrofi,**


prima di chiedere loro di intercettare persone che si avvicinano alla frontiera esterna dell'UE al di fuori di un valico di frontiera, assicurarsi che, una volta intercettate, non subiranno maltrattamenti, persecuzioni o altre forme di danno grave.

### + 3.4.

#### **Se la frontiera è recintata,**

indicare ai cittadini di paesi terzi che raggiungono la recinzione e desiderano chiedere asilo come possono raggiungere un luogo in cui possono chiedere fisicamente asilo in condizioni di sicurezza. Prendere in considerazione anche l'uso di segnali scritti.

Fonti giuridiche pertinenti: *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, articolo 4 e articolo 18; **codice frontiere Schengen**, lettura combinata degli articoli 3 e 4 e articolo 13; *CEDU, N.T. e N.D. c. Spagna*, 13 febbraio 2020



## 4.

# INDIVIDUARE I RICHIEDENTI ASILO E PROTEGGERLI DAL *REFOULEMENT*

### + 4.1.

#### Considerare l'espressione della paura o del rischio di subire danni gravi o persecuzioni

in caso di rimpatrio di un cittadino di un paese terzo come desiderio di ottenere protezione internazionale.

### + 4.2.

#### Ricordare che chiunque potrebbe necessitare di protezione internazionale, indipendentemente dalla nazionalità, dall'età o dall'apparenza.

Non spetta al personale addetto alla gestione delle frontiere decidere se il cittadino di un paese terzo necessita o meno di asilo.

### + 4.3.

#### Esaminare in modo proattivo le indicazioni riguardanti la possibilità che un cittadino di un paese terzo voglia chiedere asilo,

come descritto negli strumenti pratici comuni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e di Frontex per i funzionari di primo contatto sul tema «**accesso alla procedura di asilo**». Prestare attenzione alla persona, a ciò che dice, ma anche a ciò che si osserva. Portare con sé il libretto tascabile dello strumento.





#### + 4.4.

**Una volta accertato che un cittadino di un paese terzo intende chiedere protezione internazionale, fornire informazioni su come presentare domanda di asilo**

in una lingua che comprende o che si può ragionevolmente presumere che comprenda. Utilizzare pittogrammi, in particolare per i bambini.

#### + 4.5.

**Se un cittadino di un paese terzo esprime la volontà di presentare domanda di asilo,**

rinvia il richiedente alle autorità competenti per la registrazione o, se ciò rientra nell'ambito delle proprie responsabilità, registrare la domanda nel pieno rispetto della riservatezza.

#### + 4.6.

**Non rimpatriare i cittadini di paesi terzi che hanno espresso il desiderio di chiedere asilo.**

Individuare eventuali esigenze particolari e indirizzare la persona agli operatori che forniscono sostegno.

— *Fonti giuridiche pertinenti: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 18 e 19; 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees (convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati); codice frontiere Schengen, articoli 3 e 4; direttiva sulle procedure di asilo, articolo 6 e articolo 8; direttiva qualifiche, articolo 2, lettere d) e f); manuale Schengen, seconda parte, 12.1 e 12.2 (richiedenti asilo), CEDU, M.A. e altri c. Lituania, 11 dicembre 2018*

## 5.

# PROTEGGERE LE VITTIME DI REATO

### + 5.1.

#### **Essere consapevoli degli indicatori di rischio**

relativi alla tratta di esseri umani e aggiornare regolarmente le proprie conoscenze.

### + 5.2.

#### **In caso di indizi di tratta di esseri umani, adottare misure immediate per proteggere le presunte vittime**

e separarle dal sospetto trafficante. Essere consapevoli del fatto che anche le vittime della tratta di esseri umani possono presentare domanda di asilo.

### + 5.3.

#### **Rinviare le presunte vittime della tratta di esseri umani ai servizi di assistenza e sostegno.**

L'assistenza e il sostegno non devono essere subordinati alla volontà della vittima di cooperare con il sistema giudiziario.

### + 5.4.


#### **Prestare attenzione alle vittime di altri reati violenti, compresa la violenza di genere.**

Fornire assistenza e sostegno alle vittime in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.

### + 5.5.

#### **Conservare eventuali prove di reato.**

— *Fonti giuridiche pertinenti:*  
*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 5; codice frontiere Schengen, considerando 6 e articolo 16; regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e articolo 3, paragrafo 2; direttiva antitrattra, articolo 11; convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, capo IV e capo VII; UN Anti-Smuggling Protocol (protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti)*



## 6.

# PROTEGGERE I MINORI A RISCHIO DI ABUSO O VIOLENZA

### + 6.1.

#### Acquisire dimestichezza con i requisiti per l'uscita e l'ingresso dei minori nel paese

(ad esempio, permesso dei genitori o dichiarazione giurata), nonché con i concetti basilari di protezione dei minori.

### + 6.2.

#### Informare i minori in merito ai loro diritti e alle procedure che li riguardano utilizzando un modo adatto ai bambini/ragazzi.

Dare la priorità all'interesse superiore del minore

### + 6.3.


#### Utilizzare gli orientamenti contenuti nel manuale Frontex Vega

per individuare e proteggere i minori a rischio.

### + 6.4.

#### Verificare che le persone che accompagnano un minore abbiano la potestà genitoriale nei suoi confronti,

soprattutto nel caso in cui il minore è accompagnato da un adulto soltanto e vi sono seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. Osservare e segnalare eventuali comportamenti insoliti del minore o degli adulti accompagnatori, compresi segni fisici o emotivi.



## + 6.5.

**Quando vengono fermati cittadini di paesi terzi che attraversano o tentano di attraversare la frontiera in modo irregolare,**

non separare le famiglie, a meno che ciò sia strettamente necessario e proporzionato per proteggere i familiari o richiesto in un caso particolare a fini di indagine penale.

## + 6.6.

**Osservare e identificare attivamente i minori che viaggiano da soli.**

Controllare il sistema d'informazione Schengen (SIS) per verificare se il minore è stato segnalato come scomparso.

## + 6.7.

**Se dopo le verifiche in seconda linea, sussistono dubbi riguardo al benessere di un minore accompagnato o non accompagnato,**

contattare il responsabile della tutela e/o l'autorità per la protezione dei minori e rinviare loro il minore.

---

Fonti giuridiche pertinenti: *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, articolo 24; **codice frontiere Schengen**, considerando 36 e articolo 4 (clausola generale di tutela dei diritti fondamentali), articolo 20, paragrafo 1 e allegato VII, punti 6.2 e 6.5 (regole speciali sui minori); **regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea**, articolo 3, paragrafo 1, lettera a); **manuale Schengen**, seconda parte, 5.6.3 (verifiche di frontiera sui minori)

## 7.

# RISPETTARE I REQUISITI PROCEDURALI E LE GARANZIE

### + 7.1.

**Informare tutti i *travellers* sottoposti a una verifica in seconda linea, nonché le persone fermate durante la sorveglianza di frontiera, in merito alla natura del controllo in modo professionale, amichevole e cortese.**

Farlo in una lingua loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile. Per le verifiche in seconda linea, comunicare alla persona il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera.

### + 7.2.

**Assicurarsi che le verifiche di frontiera non impediscano ai beneficiari del diritto alla libera circolazione dell'Unione**

di ritornare nel paese di residenza o di cui hanno la cittadinanza.

### + 7.3.

**In caso di respingimento ai valichi di frontiera,**

adottare una decisione scritta motivata utilizzando il modulo standard Schengen, indicando i motivi precisi, in fatto e in diritto, del rifiuto.

### + 7.4.

**Assicurarsi che il cittadino di un paese terzo cui è stato rifiutato l'ingresso dichiari di aver ricevuto il modulo,**

nella fattispecie firmandolo. Leggere attentamente le osservazioni che la persona aggiunge al modulo e, se necessario, intervenire su di esse.

## + 7.5.

### **Consegnare una copia del modulo standardizzato compilato alla persona interessata**

e assicurarsi che ne comprenda il contenuto. Utilizzare, se necessario, un interprete qualificato. Chiarire eventuali dubbi che la persona potrebbe esprimere.

## + 7.6.

### **Informare tutti i cittadini di paesi terzi respinti in merito alle procedure di ricorso.**

Farlo sia oralmente sia utilizzando il modulo standardizzato.

## + 7.7.

### **Consegnare un elenco scritto di punti di contatto che possono fornire informazioni sui professionisti che offrono assistenza legale.**

Affiggere questo elenco in punti visibili ai valichi di frontiera.

## + 7.8.

### **Nel caso in cui la conclusione del ricorso sia che il rifiuto di ingresso era infondato,**

correggere il timbro d'ingresso annullato e procedere a ogni altra cancellazione e correzione necessaria.

## + 7.9.

### **Annotare tutti i respingimenti in un registro, includendo i motivi del respingimento.**

## + 7.10.

### **Quando si fermano persone prive di documenti durante la sorveglianza di frontiera e si chiede loro di spiegare i motivi per cui si trovano nella zona di frontiera,**

comunicare in una lingua che si presume possano comprendere. In caso di difficoltà nella comunicazione, fare ricorso a un interprete qualificato.

## + 7.11.

### Se sono necessarie ulteriori azioni dopo che una persona è stata fermata durante la sorveglianza di frontiera,

portare la persona alla stazione di guardia di frontiera più vicina ed effettuare un colloquio individualizzato in una lingua che si presume possa comprendere. Fare ricorso, se necessario, a un interprete qualificato.

## + 7.12.

### Offrire ai cittadini di paesi terzi fermati dopo l'attraversamento della frontiera verde sufficienti possibilità

di presentare argomentazioni contro il loro allontanamento ed esaminare la loro situazione personale. Informarli del loro diritto di presentare ricorso contro qualsiasi decisione presa.

— *Fonti giuridiche pertinenti: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41; codice frontiere Schengen, considerando 7, articolo 4, articoli 13 e 14 e allegato V, parte A (rifiuto di ingresso) e parte B (modulo standardizzato); CGUE, Air Baltic (C-575/12), 14 settembre 2014; manuale Schengen, seconda parte, 1.3 (verifiche di frontiera), 8.4, 8.7 (rifiuto di ingresso), e terza parte (sorveglianza delle frontiere); CEDU, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 23 febbraio 2012; CEDU, N.T. e N.D. c. Spagna, 13 febbraio 2020 e CEDU, Asady e altri c. Slovacchia, 25 marzo 2020*



## 8.

# ADOTTARE TUTTE LE PRECAUZIONI NECESSARIE PER PROTEGGERE I DATI PERSONALI

### + 8.1.

**Garantire che tutti i dati personali, compresi i dati sanitari e altri dati sensibili,**

siano raccolti e trattati conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.

### + 8.2.


**Informare tutti i *travellers* in merito al trattamento dei loro dati personali,**

compreso riguardo a quali dati vengono trattati, per quale finalità e i soggetti che vi avranno accesso. Utilizzare opuscoli o manifesti per una migliore comprensione.

### + 8.3.

**Nel rilevare le impronte digitali per Eurodac, seguire gli orientamenti**

contenuti nella lista di controllo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per agire nel rispetto dei diritti fondamentali nel rilevamento delle impronte digitali per Eurodac (**qui**).





#### + 8.4.

##### **Quando si rilevano le impronte digitali per Eurodac, informare adeguatamente le persone.**

È possibile utilizzare l'opuscolo della FRA elaborato in collaborazione con il gruppo di coordinamento della supervisione di Eurodac ([qui](#)).

#### + 8.5.

##### **Informare le persone riguardo a come avere accesso ai loro dati personali archiviati e ottenerne una copia**

e a quali misure possono adottare per far correggere o eliminare informazioni inesatte o archiviate illecitamente.

#### + 8.6.

##### **Fornire ai travellers i dati di contatto delle autorità nazionali competenti,**

comprese le autorità di protezione dei dati, per consentire loro di esercitare i propri diritti.

---

Fonti giuridiche pertinenti: *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, articolo 8; **regolamento generale sulla protezione dei dati**, capo III; **direttiva (UE) 2016/680**, capo III; **regolamento 2018/1861 sul sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera**, capo IX; **regolamento 2018/1862 sul sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale**, capo XVI; **regolamento 767/2008 sul sistema di informazione visti (VIS)**, capo VI; **regolamento 603/2013 Eurodac**, articolo 29; **regolamento 2017/2226 sul sistema di ingressi/uscite**, articoli 50 e 52; **regolamento 2018/1240 relativo al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)**, articolo 64; **regolamenti sull'interoperabilità 2019/817 e 2019/818**, articoli 47 e 48; **manuale Schengen**, pagg. 14 e 16

## 9.

# COOPERARE CON GLI ORGANISMI DI CONTROLLO DEI DIRITTI UMANI E GLI OPERATORI UMANITARI

### + 9.1.

**Conoscere e rispettare il mandato e i poteri degli organismi di controllo nazionali, europei e internazionali indipendenti, delle agenzie per i diritti fondamentali e delle agenzie di protezione dei rifugiati,**

nonché di altre organizzazioni presenti alle frontiere. Concedere loro l'accesso a informazioni, documenti e persone conformemente alla legge.

### + 9.2.

**Restare al corrente di eventuali orientamenti emanati da tali organismi**

in materia di rispetto dei diritti fondamentali nelle attività di gestione delle frontiere.

— Fonte giuridica  
pertinente **regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea**, articolo 3, paragrafo 1, lettera e), articolo 3, paragrafo 2 e articolo 110; **direttiva sulle procedure di asilo**, articolo 29; **Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti** (STE n. 126), articoli 2 e 3

### + 9.3.

**Interagire con loro cordialmente e in uno spirito di cooperazione,**

rispettando il diritto di accesso alle informazioni, ai documenti e alle persone, come stabilito negli strumenti giuridici che istituiscono i loro mandati individuali.

### + 9.4.

**Essere consapevoli del ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali di Frontex**

e sostenerli nell'adempimento dei loro compiti.



# 10.

## DEDICARE TEMPO ALL'APPRENDIMENTO E ALLO SVILUPPO

### + 10.1.

#### Partecipare regolarmente alla formazione sui diritti fondamentali,

compreso sulle modalità di uso della forza, anche attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni sul campo.

### + 10.2.

#### Consentire alle persone che lavorano sotto la propria supervisione di ricevere regolarmente la formazione necessaria,


anche in materia di primo soccorso nonché di salute e benessere del personale, al fine di migliorare costantemente il loro comportamento professionale e orientato al servizio.

### + 10.3.

#### Ampliare e aggiornare le conoscenze

delle lingue necessarie per svolgere i propri compiti.

— *Fonti giuridiche pertinenti: **codice frontiere Schengen**, articolo 16, paragrafo 1; **regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea**, considerando 51, articolo 3, paragrafo 2 e articolo 62; **direttiva antitrattra**, considerando 25 e articolo 18, paragrafo 3; **direttiva sulle procedure di asilo**, articolo 6, paragrafo 1*



**FRA – AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI  
FONDAMENTALI**

[fra.europa.eu](http://fra.europa.eu)

 [facebook.com/fundamentalrights](https://facebook.com/fundamentalrights)

 [twitter.com/EURightsAgency](https://twitter.com/EURightsAgency)

 [linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency](https://linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency)

© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, 2022  
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea,  
2022

Print ISBN 978-92-9461-764-4  
doi:10.2811/12127  
TK-01-20-460-IT-C

PDF ISBN 978-92-9461-758-3  
doi:10.2811/268010  
TK-01-20-460-IT-N

Ikony/illustrace: © iStock.com/Marvid; © iStock.com/ Varijanta;  
© iStock.com/da-vooda

Manoscritto completato nel 2020.



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea